

REP. N. 733



C.so Duca degli Abruzzi n° 24 - 10129 TORINO (Italia)

Tel.: +39/(0)11/090-6374 – Fax : +39/(0)11/090-5755

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLA FORNITURA DI ARREDI PER LA REALIZZAZIONE DELL’EDIFICIO DENOMINATO “GIOVANNI COTTINO LEARNING CENTER” IN TORINO, VIA BOGGIO N. 59 – CIG: A022598AD3- CUP: E16J22000080005 - CUI: L00518460019202300038

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno 23 (ventitre) del mese di luglio, presso il Politecnico di Torino, in C.so Duca degli Abruzzi n. 24, innanzi a me Dott.ssa Nicoletta Fiorio Plà, in qualità di Ufficiale Rogante del Politecnico di Torino, giusto Decreto del Direttore Generale n. 1653/2022 del 24 ottobre 2022, sono comparsi:

- il Politecnico di Torino, avente sede legale ed amministrativa in Torino, C.so Duca degli Abruzzi n. 24, C.F. e P.IVA 00518460019, nella persona del Dott. Vincenzo Tedesco, nato [REDACTED], in qualità di Direttore Generale del Politecnico di Torino, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto presso la suindicata sede dell'Ente, competente alla firma del presente atto in virtù dell'art. 61 comma 2 del Regolamento di Finanza e Contabilità del Politecnico di Torino, emanato con D.R. 1301 del 12.12.2022 in vigore dal 12.12.2022 **(All. A)**;

di seguito anche definito "Stazione appaltante"

E

- l'ing. Alessandro SCARINGELLA, [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di Procuratore Speciale, [REDACTED]

[REDACTED] **(All. B)**, avente i poteri necessari per impegnare la società Mattioda Pierino & Figli S.p.A., con sede legale in Cuornè (TO), Località Bandone n. 1/G, CAP 10082 – C.F./P.IVA 00476210018, iscritta al Registro delle Imprese di Torino, come risulta dall'estratto della visura ordinaria allegata **(All. C)**, omessane la lettura per volontà dei comparenti;

di seguito anche definito "Appaltatore" e congiuntamente denominate le "Parti".

Della identità personale e capacità giuridica di detti comparenti io, Dott.ssa Nicoletta Fiorio Pla', Ufficiale Rogante sono personalmente certa. Di comune accordo le Parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE

- il Politecnico di Torino, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1274/2021, ha presentato domanda di cofinanziamento per il Programma Unitario di Interventi "Un Politecnico sostenibile" relativo a progetti di c.d. Linea A), di livello esecutivo concernenti lavori di edilizia da concludersi entro il quinquennio decorrente dall'avvio, che nel caso di specie fa riferimento alla Fase 0 per la realizzazione del "Giovanni Cottino Learning Center" (o "CLC"), avviata nel 2021, propedeutica al presente intervento;

- il progetto di cui trattasi è stato ammesso al cofinanziamento del MUR con Decreto n.

1432 del 23.12.2022, all'esito della valutazione dei Programmi di cui all'art. 1, co. 1, lett.

a), del D.M. 10 dicembre 2021, n. 1274;

- con Determina Dirigenziale n. 1762/2022 del 03.12.2022, è stata nominata, l'Ing. Caterina Arnò – afferente alla Direzione Proges dell'Ateneo - quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi dell'affidamento e dell'esecuzione, in quanto ritenuta idonea allo svolgimento delle funzioni e dei compiti di Responsabile Unico del Progetto per le prestazioni di cui trattasi;

- con delibera del C.d.A. del 26.09.2023 è stato approvato il progetto esecutivo per l'affidamento della realizzazione dell'edificio denominato "CLC", validato in data 25.09.2023 dal Responsabile Unico del Progetto;

- con Decreto del Direttore Generale del Politecnico di Torino n. 2322/2023 del 03.11.2023 sono stati approvati tutti gli atti di gara e autorizzata l'indizione di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71, D.lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori e della fornitura indicati in titolo, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023;

- gli atti di gara - che, anche se non materialmente allegati al presente Atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale - hanno definito in dettaglio i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, nonché il criterio di valutazione delle offerte;

- il valore complessivo dell'appalto ammonta ad € 12.673.007,40 oltre IVA (come da quadro economico), si specifica che per le lavorazioni l'IVA ammonta al 10%, per la fornitura di arredi al 22%, mentre per gli ascensori e l'abbattimento delle barriere architettoniche al 4% di cui € 9.467.266,68 soggetti a ribasso, € 281.004,78 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 2.924.735,94 costi della manodopera non soggetti a ribasso;

- il bando di gara relativo alla procedura di affidamento è stato pubblicato nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 71 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;
- a seguito dell'espletamento della procedura, - con Decreto del Direttore Generale n. 1379/2024 del 03.05.2024 (come rettificato dal DDG n. 1517/2024 del 16.05.2024) è stata disposta l'aggiudicazione dell'appalto a favore della società Mattioda Pierino & Figli S.p.A., miglior offerente, che ha offerto un ribasso del 32,47% sull'importo posto a base di gara, corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari a € 9.598.985,91 oltre IVA, di cui € 281.004,78 per oneri per la sicurezza ed € 2.924.735,94 per costi della manodopera non soggetti a ribasso;
- con il medesimo decreto è stata autorizzata, decorso il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, D.lgs. 36/2023, la stipula del presente contratto e previsto, nelle more della sua sottoscrizione, l'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, al fine di ottemperare alle tempistiche imposte dal finanziamento ministeriale;
- in data 03.06.2024 è stato notificato, a mezzo PEC, al Politecnico di Torino, ricorso giurisdizionale innanzi al TAR per il Piemonte da parte dell'impresa San Giovanni 79 Soc. Coop. in proprio e quale mandataria del RTI con Termo Ve.Gi S.r.l., 3° classificata, per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, del già menzionato decreto di aggiudicazione;
- l'art. 18 comma 4 del D.lgs. 36/2023, prevede che, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi

dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare;

- considerato che in data 02.07.2024 è stata notificata al Politecnico di Torino, a mezzo PEC, l'istanza di rinuncia alla domanda cautelare e di fissazione dell'udienza di merito presentata dalla San Giovanni 79 Soc. Coop., e che è venuto meno l'effetto sospensivo previsto dall'art. 18 comma 4 del D.lgs. 36/2023 per la stipula del presente Atto;

- in data 20.06.2024 è scaduto il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3 del D.lgs. 36/2023 e che occorre avviare, con la massima urgenza, la costruzione dell'opera essendo il finanziamento ministeriale concesso al Politecnico subordinato al completamento dei lavori entro il 30/06/2026;

- l'Appaltatore, ai fini della stipula del presente contratto, ha presentato la documentazione richiesta con nota prot. 35382/11.5 del 20.05.2024 e più specificamente:

- a mezzo di polizza fideiussoria n° 411305424, costituita ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023 - la cauzione definitiva rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A. per un importo di € 2.365.190,13, ridotto secondo le modalità di cui al predetto articolo, unitamente alla documentazione a supporto delle riduzioni applicate;
- la polizza assicurativa della responsabilità civile per danni cagionati a terzi n° 411302779 rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A., in conformità a quanto richiesto dall'art. 33 del C.S.A.;
- compromesso di stipula della polizza indennitaria decennale sottoscritto in data 30/05/2024 con AXA Assicurazioni S.p.A.;

- comunicazione relativa agli estremi del/i conto/i corrente/i dedicato/i ex art. 3, comma 7 L.136/2010 e ss.mm.ii.;
 - il Certificato di Registrazione UNI EN ISO 14001: 2015 n. 20865-E, emesso dalla Società Kiwa Cermet Italia S.p.A. in data 23.10.2023 e in scadenza il 22.10.2026, a comprova della propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto, come richiesto al par. 24 del C.S.A. lett. C).
- si dà atto che l'Appaltatore ai fini della partecipazione alla gara, ha presentato il patto di integrità con il Politecnico di Torino debitamente accettato e sottoscritto, ed in merito ai sistemi di gestione ambientale, le certificazioni secondo le norme tecniche UNI EN ISO 9001: 2015 e UNI EN ISO 14001: 2015 in corso di validità;
- la documentazione acquisita ai fini della stipula del presente contratto è conservata, in formato digitale, nel fascicolo di gara e, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- è stato inoltre acquisito agli atti del fascicolo il certificato DURC, attestante la regolarità dell'Appaltatore rispetto al versamento dei contributi e dei premi;
- la Società Mattioda Pierino & Figli S.p.A. risulta validamente iscritta nell'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013) (c.d. "White List") presso la Prefettura di Torino;
- il Contraente, sottoscrivendo il presente Contratto, ha dichiarato che quanto risulta dal medesimo Atto, dal Disciplinare di Gara, dal C.S.A. e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione sia dell'offerta tecnica che del ribasso economico offerto.

Tutto ciò premesso e ratificato, con l'intesa che la narrativa che precede debba

formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le Parti, nelle rispettive qualità, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 – Definizioni

Nell'ambito del presente Atto si intende per:

“Contratto di appalto”: il presente Atto comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, stipulato tra il Politecnico di Torino e la società Mattioda Pierino & Figli S.p.A.;

“Appaltatore/Contraente/Affidatario/Impresa”: società Mattioda Pierino & Figli S.p.A. cui è affidato il presente contratto;

“Amministrazione Committente”: il Politecnico di Torino (di seguito anche denominato “Amministrazione o Stazione Appaltante”), che ha indetto la procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il contratto di appalto;

“Disciplinare di Gara”: documento predisposto dall'Amministrazione Committente che disciplina le modalità di svolgimento della procedura;

“Capitolato Speciale d'Appalto” (di seguito denominato anche Capitolato o C.S.A.): il documento, predisposto dal Politecnico di Torino, nel quale vengono precisate nel dettaglio le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione dei lavori che l'operatore economico affidatario dovrà garantire;

“Offerta”: l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l'operatore economico affidatario ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura indetta dal Politecnico di Torino.

Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del presente contratto disponga diversamente.

Articolo 2 – Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente atto, e ad esso vengono allegati, l'offerta tecnica **(All. D)** e l'offerta economica **(All. E)**.

Articolo 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'assunzione dell'appalto di cui al presente contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. In particolare, il presente contratto è regolato:

- dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito: Codice);
- dal D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- dal Decreto ministeriale 23.06.2022 n. 256 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi";
- dalla vigente normativa di prevenzione e repressione della delinquenza mafiosa ed in particolare da ultimo anche dalla L. 136/2010, dalla L. 190/2012, dal Codice antimafia D.Lgs. 159/2011;
- dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37;
- dalle NTC 2018 – Norme tecniche per le costruzioni;

- dal Regolamento di Finanza e Contabilità del Politecnico di Torino, emanato con D.R. 1301 del 12.12.2022 in vigore dal 12.12.2022;
- dalle norme in materia di contabilità di Stato contenute nella L. 2248/1865 allegato F e nel R.D. n. 827/1924, in quanto applicabili alla presente gara;
- dalle norme contenute nella documentazione di gara;
- dalle condizioni generali e particolari dell'appalto riportate nello schema di contratto nonché negli altri elaborati di Progetto;
- dal contenuto del contratto e dei suoi allegati;
- per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate, dalle norme del Codice civile.

L'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, tutte le clausole contenute nelle richiamate disposizioni di legge, nella documentazione di gara e nei rispettivi allegati. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti. L'assunzione dell'appalto implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

Articolo 4 - Oggetto dell'appalto

L'Appalto ha ad oggetto l'affidamento dei lavori e la fornitura di arredi per la realizzazione dell'edificio denominato "Giovanni Cottino Learning Center" in Torino, via Boggio n. 59.

Con la sottoscrizione del presente Atto, il Contraente si obbliga nei confronti del Politecnico di Torino ad adempiere alle obbligazioni contrattuali nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato e relativi allegati e alle condizioni definite

nell'offerta tecnica ed economica.

Articolo 5 - Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo del costo per la manodopera e degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, è fissato in € 9.598.985,91, oltre I.V.A. di legge.

L'importo suindicato è articolato, ai fini della successiva liquidazione, rispettivamente in:

Lavori	€ 5.945.346,43
Fornitura Arredi	€ 447.898,76
Costi manodopera	€ 2.924.735,94
Oneri per la sicurezza	€ 281.004,78
Totale	€ 9.598.985,91

L'importo contrattuale è calcolato al netto del ribasso economico offerto.

Il corrispettivo di cui sopra è soggetto alla liquidazione finale da parte del Direttore Lavori e potrà essere aggiornato a seguito delle diminuzioni, delle aggiunte o delle modificazioni che eventualmente saranno apportate all'originario progetto.

Articolo 6 – Luogo di esecuzione

Tutte le prestazioni oggetto del presente Atto debbono essere eseguite presso la Cittadella Politecnica del Politecnico di Torino nell'area sita in Torino, in Via P.C. Boggio, 59 secondo quanto previsto nel Capitolato (art. 1) e nel Disciplinare di Gara.

Articolo 7 – Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

L'Appaltatore dovrà eseguire ed ultimare i lavori in giorni **625** (seicentoventicinque) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori, come da offerta migliorativa allegata al presente atto.

Articolo 8 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

L'Appaltatore accetta e si impegna ad eseguire i lavori secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite dall'atto pratico dal Direttore Lavori, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'Allegato II.14 del Codice, osservando le prescrizioni e le condizioni contenute nei documenti di cui al precedente art. 2 del presente Atto, ivi comprese quelle relative ai Criteri ambientali minimi (CAM).

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a provvedere agli oneri e agli obblighi di cui all'art. 24 del C.S.A. nonché agli adempimenti di legge in materia di prevenzione infortuni, attuando le relative misure di sicurezza, nonché agli adempimenti di tutti gli obblighi fiscali, sociali e assistenziali.

Articolo 9 – Subappalto

In riferimento al subappalto e all'affidamento in cottimo dei lavori trovano integrale applicazione le disposizioni contenute rispettivamente all'art. 119 D.Lgs. 36/2023, agli artt. 28 e ss. del C.S.A. e al disciplinare di gara, cui si rinvia.

L'Appaltatore in fase di partecipazione ha indicato puntualmente nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) le lavorazioni che intende subappaltare e la relativa quota, ovvero, entro il limite previsto dalla documentazione di gara e dalla vigente normativa, le lavorazioni ricadenti nelle categorie OG1, OS6, OS13, OS 18-A, OS30, OS4, OS 18-B; l'Appaltatore ha altresì dichiarato la volontà di far ricorso al subappalto qualificante (c.d. necessario) per le categorie OS3, OS28, OG9, OS19.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del Patto di integrità, accettato e sottoscritto dall'Appaltatore, che trova integrale applicazione, l'autorizzazione al subappalto è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Appaltatore. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria ai sensi del d.l. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla l. 28 giugno 1995, n. 246.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi.

La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dallo stesso nei casi di cui all'art. 119, comma 11, del Codice, salvo diversa pattuizione tra Appaltatore e subappaltatore.

Articolo 10 - Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 125 D.Lgs. 36/2023, è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore – ai fini dell'erogazione dell'anticipazione – dovrà costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il programma di esecuzione dei lavori, prodotto dall'Appaltatore ed approvato dalla Direzione Lavori secondo quanto previsto dall'art. 32 del C.S.A. cui si rinvia.

L'importo dell'anticipazione sarà calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, al netto del ribasso offerto dall'Appaltatore, così come stabilite nel cronoprogramma dei pagamenti posto a base di gara, e sarà corrisposta entro 15 (quindici giorni) dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità.

Articolo 11 – Contabilizzazione dei lavori e liquidazione dei corrispettivi

La contabilizzazione dei lavori avverrà secondo quanto previsto dagli articoli del Titolo IV – Contabilizzazione dei lavori e liquidazione dei corrispettivi del C.S.A.

I pagamenti saranno corrisposti per stati di avanzamento con cadenza bimestrale

secondo quanto stabilito dall'art. 46 del C.S.A. L'importo, al netto del ribasso di gara e delle ritenute di garanzia, sarà comprensivo della relativa quota degli oneri per la sicurezza e costi della manodopera, secondo le disposizioni di cui al C.S.A. cui si rinvia, previa verifica positiva della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti i lavori affidati ed alla luce delle disposizioni normative vigenti. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non potrà superare i 30 (trenta) giorni, a decorrere dalla data di ricevimento della fattura a seguito della emissione del certificato stesso, fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalla vigente normativa.

La rata di saldo e la ritenuta a garanzia saranno corrisposte entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del Certificato di collaudo previa acquisizione d'ufficio del DURC.

Il pagamento della rata a saldo è subordinato alla costituzione da parte dell'appaltatore di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 4 D.Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare le eventuali modifiche relative al conto corrente dedicato/ai conti correnti dedicati ed alla/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i, di cui sopra, entro i successivi 7 (sette) giorni.

Per tutto quanto non previsto si rinvia al C.S.A.

Fermo restando quanto precedentemente espresso, l'Appaltatore si obbliga a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 136/2010 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori pubblici disciplinati dal presente contratto, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 136/2010.

In particolare, ai sensi di tale legge, l'Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente, avranno l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti dedicati al presente appalto, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. Il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione inerente al presente appalto, posta in essere dai predetti soggetti, il codice identificativo gara C.I.G. ed il C.U.P. relativo all'investimento pubblico.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

A tal fine, tutti i movimenti finanziari relativi all'affidamento in oggetto saranno registrati sul c/c bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica, indicato dall'Appaltatore unitamente ai soggetti che su di esso vi possono operare.

In base al combinato disposto dell'art. 1, comma 209 della L. 244/2007, dell'art. 6, comma 3 del Decreto MEF 55/2013 e dell'art. 25, comma 1 del D.L. 66/2014, la fatturazione nei confronti del Politecnico di Torino deve essere effettuata esclusivamente in formato elettronico, con fatture intestate al Politecnico di Torino, Direzione Proges, C.so Duca degli Abruzzi, 24, 10129 Torino, C.F./P.I. 00518460019, Codice IPA - Amministrazione Centrale: **LDUOKT**, RUP: Ing. Caterina Arnò, e dovranno riportare i codici C.I.G., C.U.P. e C.U.I. indicati nel presente Contratto.

Con riferimento al regime IVA, si precisa che il Politecnico di Torino rientra nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell'Economia 23.01.2015: le fatture di cui al presente paragrafo dovranno pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti (cd. Split Payment) e recare la relativa annotazione.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario.

In caso di riscontrata inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applica l'art. 11 comma 5 D.Lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto ex articolo 1456 Codice civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 bis L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Articolo 12 – Cauzione definitiva e polizze assicurative

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha costituito, conformemente a quanto previsto dall'art. 33 del C.S.A., a garanzia degli impegni da assumere con il presente Contratto:

- a) la cauzione definitiva, (ex artt. 106 e 117 D.Lgs. 36/2023) n. 411305424 per € 2.365.190,13, rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A. in data 31.05.2024;
- b) la polizza (ex art. 117 D.Lgs. 36/2023), n. 411302779 del 30.05.2024 rilasciata da AXA Assicurazioni S.p.A. che assicura la Committente per danni e responsabilità civile nel corso d'esecuzione dei lavori, conforme al C.S.A.;
- c) il compromesso di stipula della polizza indennitaria decennale sottoscritto in data 30/05/2024 con AXA Assicurazioni S.p.A. (ex art. 117, comma 11, D. Lgs. 36/2023).

Nel caso di risoluzione del presente Atto per causa imputabile all'Appaltatore, il Politecnico di Torino provvederà all'incameramento della garanzia definitiva.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro fino a concorrenza del suo ammontare entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante.

Con la stipula delle polizze assicurative di cui sopra, l'Appaltatore assume la piena ed esclusiva responsabilità di tutti i danni che possono capitare, in relazione al presente affidamento, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico di Torino per ogni e qualsiasi danno che possa derivare a chiunque in dipendenza o connessione dei lavori oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore è pertanto responsabile per danni, incidenti o infortuni connessi in maniera diretta o indiretta con l'esecuzione dell'appalto, imputando allo stesso, come di sua esclusiva competenza e spettanza, l'iniziativa dell'adozione di tutti i mezzi opportuni per evitare qualsiasi danno che possa colpire le cose o le persone.

In caso di incidente o sinistro dovrà essere data comunicazione immediata a mezzo raccomandata e comunque entro le successive 24 ore, con allegata copia denuncia, alla Compagnia Assicuratrice.

Resta inteso che, l'esistenza, e quindi la validità ed efficacia delle polizze assicurative, è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 13 - Penali

Nel caso di ritardi o inadempienze, la stazione appaltante si riserva di applicare le penali come previsto dall'art. 15 del C.S.A.

L'applicazione delle suddette penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

Gli inadempimenti contrattuali che potrebbero dare luogo all'applicazione delle penali, e le inadempienze come meglio disciplinate nei successivi artt. 14 e ss. del presente Contratto, verranno previamente contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dei Lavori. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Direttore dei Lavori entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante dalla comunicazione di contestazione. Qualora la Stazione Appaltante ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le penali sopra

indicate.

Le penali saranno applicate dal RUP, ad eccezione di quelle formulate in sede di conto finale, mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione, previa detrazione del relativo importo sul certificato di pagamento.

Il pagamento delle penali non pregiudica il diritto del Politecnico di ottenere la prestazione. È salvo in tutti i casi il diritto del Politecnico di chiedere il risarcimento del maggior danno, nonché la risoluzione del contratto, impregiudicati gli altri rimedi contrattualmente previsti.

Articolo 14 - Verifiche sull'esecuzione del contratto

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme previsti nel Capitolato Speciale o nel presente contratto, ai sensi dell'art. 1662 c.c., il Committente, a mezzo PEC, intimerà all'Appaltatore di provvedere, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione dalla Stazione Appaltante, all'esecuzione di quanto necessario per il rispetto delle norme contrattuali o per l'esatto adempimento. Qualora l'Appaltatore non adempia o adempia in modo non conforme a rimuovere l'inadempimento, è salva la facoltà del Politecnico di procedere all'applicazione delle penali di cui all'art. 15 del C.S.A. cui si rinvia, ed alla risoluzione del contratto nel rispetto della procedura prevista all'art. 122 commi 3 e 4 del Codice e all'art. 10 dell'Allegato II.14, nelle modalità, disciplinate in modo più dettagliato, al successivo articolo.

Articolo 15 – Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, l'Amministrazione, per il tramite della Direzione Lavori, ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere alle prestazioni pattuite, a mezzo di apposito Ordine di Servizio, fissando un termine perentorio che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci giorni), entro il quale l'Affidatario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Direttore Lavori ne darà comunicazione all'Amministrazione che si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all'art. 15 del C.S.A.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, ex art. 63 del C.S.A. e art. 122, commi 3 e 4 del Codice, a mezzo PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta.

In ogni caso, il Politecnico non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite esattamente.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Affidatario dei maggiori danni subiti dal Politecnico.

Il Politecnico comunicherà all'Autorità Nazionale Anticorruzione le violazioni contrattuali riscontrate in fase di esecuzione del contratto da parte dell'Affidatario, di cui sia prevista la segnalazione dalla Determinazione AVCP 1/2008.

Articolo 16 – Clausola risolutiva espressa

Il contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) situazione di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore;

- c) manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, violazione delle prescrizioni minime previste nel presente capitolato e nell'offerta presentata in fase di gara;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché ai contratti collettivi di lavoro;
- e) subappalto non autorizzato della prestazione;
- f) cessione totale o parziale del contratto;
- g) quando l'ammontare delle penali applicate nei confronti dell'Affidatario superi il 10% dell'importo contrattuale;
- h) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine indicato dal Politecnico;
- i) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio/fornitura per decisione unilaterale dell'Appaltatore;
- j) DURC irregolare per due volte consecutive durante il periodo dell'esecuzione contrattuale;
- k) violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- l) qualora l'Appaltatore risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla normativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- m) qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;

- n) in tutti i casi in cui, in violazione di quanto prescritto dall'art. 3 della legge 136/2010 e dall'art. 7, c. 1, lett. a del D. L. 187/2010, le transazioni finanziarie relative al contratto siano state effettuate senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- o) in caso di gravi ed accertate violazioni del Codice di Comportamento del Politecnico di Torino;
- p) in caso di mancata tempestiva stipulazione del contratto e in caso di tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico;
- q) nei casi di violazione del Patto d'integrità sottoscritto ed accettato dall'Appaltatore, al cui art. 9 del Patto si rinvia;
- r) in tutti gli altri casi previsti dalla disciplina di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Resta salva ed impregiudicata la possibilità per il Politecnico di Torino di procedere alla risoluzione del contratto, anche al di fuori delle ipotesi qui previste, in caso di gravi ed oggettive inadempienze da parte dell'Appaltatore, oltre che nei casi espressamente previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 – ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

Ove si proceda alla risoluzione del contratto per fatto imputabile all'Affidatario, sarà riconosciuto a quest'ultimo unicamente l'ammontare relativo ai lavori eseguiti in modo

completo ed accettati dall'Amministrazione, decurtati delle penali applicabili e degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, determinati anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico i lavori ove non sia stato possibile procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto per causa imputabile all'Affidatario, il Committente avrà il diritto di incamerare la cauzione definitiva prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno e il pagamento delle penali comminate.

L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire il Politecnico di Torino per qualsiasi danno diretto o indiretto che possa comunque derivare dal suo inadempimento.

Articolo 17 – Esecuzione in danno

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Politecnico, dandone opportuna comunicazione, potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Affidatario, oltre ad applicare le previste penali.

Articolo 18 – Risoluzione e recesso

Per la risoluzione del contratto si applicano l'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e il D.Lgs. 159/2011. Per quanto attiene al recesso del Politecnico si applica l'art. 123 del D. Lgs. 36/2023.

È escluso in tutti i casi il diritto di recesso anticipato dell'Appaltatore.

Articolo 19 - Variazioni dei lavori – Lavori non previsti

L'Amministrazione si riserva, ai sensi degli artt. 20 e ss. del C.S.A., la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, senza che perciò l'Appaltatore possa pretendere compensi

all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120 D.Lgs. 36/2023.

L'attuazione di varianti o modifiche non dà diritto all'Appaltatore di richiedere particolari compensi oltre il pagamento, alle condizioni contrattuali, delle opere eseguite.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale (Prezziario Regione Piemonte Ed. 2023).

Nel caso di varianti per errori o omissioni progettuali, si rinvia a quanto previsto dall'art. 22 del C.S.A.

In tutti i casi in cui, nel corso dell'appalto, vi fosse la necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste nel contratto, si procederà con riferimento a tali lavorazioni alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con le modalità di cui all'art. 23 del C.S.A.

Articolo 20 – Sospensione – Ripresa - Proroga dei lavori

Per la sospensione, ripresa e proroga dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute agli artt. 18 e 19 del C.S.A., nonché all'art. 121 D.Lgs. 36/2023, in quelle dell'Allegato II.14 del Codice.

Articolo 21 - Direzione Lavori

Per l'Appaltatore la Direzione tecnica è affidata a: Ing. Paolo Guglielmetti.

Tale nominativo, insieme a quello del Direttore dei Lavori, dovranno essere indicati dall'Appaltatore nel cartello di cantiere ai sensi dell'articolo 90 c. 7 del D. Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii.

Articolo 22 – Cessione del contratto

È vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo.

Articolo 23 - Trattamento dei dati personali

L'Appaltatore dà atto di conoscere tutte le norme vigenti, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e del D.Lgs. 196/2003 per le parti ancora in vigore.

La Stazione Appaltante e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'espletamento della gara e dell'esecuzione del contratto verranno trattati, con modalità manuale e/o automatizzata, esclusivamente per le finalità strettamente connesse allo stesso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio.

I dati personali raccolti nell'ambito del procedimento di gara in oggetto saranno, inoltre, diffusi mediante la pubblicazione dei risultati di gara nelle forme prescritte dalla legge.

Sono, in ogni caso, fatti salvi i diritti che la normativa vigente riconosce agli interessati.

Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che si impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base al presente Contratto, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente scrittura.

Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

Per l'Ateneo: il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in C.so Duca degli Abruzzi, n. 24, 10129 Torino, nella persona del Rettore. I dati di

contatto del Titolare sono PEC: politecnicoditorino@pec.polito.it, per informazioni e chiarimenti: privacy@polito.it. Il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: dpo@polito.it;

Per l'Affidatario il Responsabile del trattamento dei dati è MATTIODA PIERINO & FIGLI S.p.A. con sede in Cuornè (TO), Località Bandone n. 1/G, nella persona dell'Ing. Paolo Golzio. I dati di contatto del Titolare sono PEC: mattiodapierinofiglispa@legalmail.it, per informazioni: info@mattioda.it

Articolo 24 – Foro competente

Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto che non dovessero risolversi in via bonaria è competente esclusivamente il Foro di Torino, salva la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Articolo 25 – Clausola Finale

Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

Le parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Articolo 26 - Spese contrattuali, imposte e tasse

Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice, con la tabella di cui all'Allegato I.4, cui si rinvia, è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso.

L'imposta di bollo per il presente contratto è fissata in € 500,00 ed è versata con le modalità telematiche definite dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate N. 22/E del 28 luglio 2023, cui si rinvia.

Articolo 27 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni del Disciplinare di Gara, del Capitolato Speciale d'Appalto e dei suoi allegati, dell'Offerta Tecnica, dell'Offerta economica e delle proposte migliorative dell'Appaltatore.

Articolo 28 – Documenti allegati

Sono materialmente allegati al presente Atto i seguenti documenti:

All. A: Stralcio Regolamento di Finanza e Contabilità del Politecnico di Torino, emanato con D.R. 1301 del 12.12.2022 in vigore dal 12.12.2022;

All. B: Procura speciale [REDACTED]

All. C: Estratto della visura ordinaria;

All. D: Offerta Tecnica;

All. E: Offerta Economica.

Il presente Atto è stato da me Ufficiale Rogante letto ai componenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me Ufficiale Rogante qui di seguito, nelle altre facciate e negli allegati sopra elencati.

Consta di n. 25 fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia dei quali occupa n. 24 facciate intere, parte della 25^{esima} fin qui.

Per il Politecnico di Torino

Il Direttore Generale

Per l'Appaltatore

L'Ufficiale Rogante

Allegati

...OMISSIS...